

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 28 gennaio 2020 mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo di €. 695,22 oltre interessi legali dal reclamo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito:

- che ha operato e gestito i rapporti contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in piena aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca di Italia;
- che gli unici costi accessori al credito dibattuti sono rappresentati dalle spese di istruttoria e dagli oneri di distribuzione;
- che le spese di istruttoria non rientrano tra i costi che l'art. 125 sexies T.U.B. (2010-2021) indica come rimborsabili, in quanto attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto;

- che, quanto agli oneri di distribuzione, tale provvigione è stata direttamente ed integralmente versata all'intermediario del credito, cui parte ricorrente decideva discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi per ottenere consulenza per le attività di ricerca di un finanziamento adeguato alle proprie esigenze (cfr. fattura allegata alle ctd.); la convenuta, quindi, non ha incamerato il suddetto onere;
 - che lo schema tariffario del contratto proposto e accettato dal Cliente, in conformità all'articolo 6 bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50, ha permesso allo stesso di distinguere chiaramente le voci di costo dovute all'ente finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che gli sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
 - che la CGUE, nella sentenza U*** Bank Austria n. 555 del 9 febbraio 2023 (Causa C-555-21), ha superato la precedente pronuncia Lexitor del 2019, stabilendo che, in caso di rimborso anticipato del contratto di credito, il paragrafo 2 dell'articolo 25 della Direttiva 2014/17/UE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non anche "tutti i costi", come invece affermato nella precedente Sentenza Lexitor;
 - che parte della giurisprudenza di merito italiana, in linea con tale quadro interpretativo, ha respinto le richieste di restituzione dei costi up front;
 - che la domanda volta ad ottenere il rimborso della penale di estinzione anticipata non merita accoglimento in quanto l'applicazione della penale in questione risulta pienamente conforme alle previsioni contrattuali e, in particolare, all'art. 125 sexies – D.LGS. n. 385/1993;
 - che, con riferimento alla domanda di rimborso di rate mensili versate in eccedenza, le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito della ricorrente a tale titolo; peraltro, controparte non ha neppure mai prodotto documentazione volta a provare il contrario, limitandosi a formulare una generica e strumentale domanda, infondata sia in fatto sia in diritto;
 - che è infondata la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite stante la natura facoltativa di avvalersi dell'assistenza di un professionista e data la natura seriale delle questioni sottoposte al vaglio dell'ABF.
- Conseguentemente, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso. |

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del

1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”».

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso “Lexitor”), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. *recurring* anche i costi *up front*.

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto

per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione al contratto in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 695,22 per spese di istruttoria, oneri di distribuzione e spese di incasso rata.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Parte ricorrente chiede inoltre la somma di €. 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Al riguardo, si rappresenta che sulle spese di assistenza professionale il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato con Decisione N. 4580 del 12 maggio 2025, statuendo i seguenti principi:

- le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;
- il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;
- ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);
- la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, ivi) il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.

Alla luce dei seguenti principi, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che "In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad Euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione".

Nella fattispecie la richiesta va rigettata non sussistendone i presupposti sopra indicati.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,41%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,13%						
Spese istruttoria				350,00 €	Up front	Curva degli interessi	133,46 €		133,46 €
Oneri di distribuzione				542,00 €	Up front	Curva degli interessi	206,66 €		206,66 €
Spese incasso rata				360,00 €	Recurring	Pro rata temporis	213,00 €	213,00 €	0,00 €
Totale									340,12 €

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nel prospetto che precede, per la somma di €. 133,46 quanto alle spese di istruttoria ed €. 206,66 quanto agli oneri di distribuzione, per un totale complessivo di €. 340,12 oltre interessi legali dalla data del reclamo. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 340,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI